

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO A COMPUTO STRAORDINARIO, ECCEденZE ORARIE DI BREVE DURATA, BANCA DELLE ORE E INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE.

Tra il Comune di Lissone, rappresentato dal S.G. Dott.ssa Pierluisa Vimercati, nella sua qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, e dai Dirigenti componenti Dott. Elio Bassani, Dott.ssa Anna Perico, Dott. Giovanni Magni;

e la delegazione trattante di parte sindacale composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del C.C.N.L.

Richiamati:

- l'articolo 38 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente del 14.9.2000, in materia di Lavoro Straordinario;
- l'articolo 38 bis del C.C.N.L. Comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente del 14.9.2000, in materia di Banca delle ore, ed in particolare il comma 2, ove si prevede: *"Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione."*
- l'art.113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, ove si prevede una specifica disciplina degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, ed in particolare:

al comma 2: "Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."

al comma 3: "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo."

al comma 5 bis: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture."

Vista:

- la deliberazione n. 6 del 26.4.2018 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, la quale pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017."

Atteso che La Giunta Comunale con deliberazione n. 225 del 20.6.2018 ha autorizzato la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo a: computo dello straordinario, eccedenze orarie di breve durata, banca delle ore e incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche;

si conviene e si stipula il presente contratto decentrato integrativo relativo ai seguenti istituti contrattuali:

- Lavoro straordinario, eccedenze orarie e banca delle ore, nei contenuti indicati nell'allegato A) alla presente ipotesi.
- Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante "funzioni tecniche", nei contenuti indicati nell'allegato B) alla presente ipotesi.

Lissone 9.7.2018

Firmato

Amministrazione:

R.S.U.:

Organizzazioni territoriali: FP CGL , UIL Enti Locali, FPS CISL

LAVORO STRAORDINARIO, ECCEDENZE ORARIE E BANCA DELLE ORE

Art. 1 - Le prestazioni di lavoro straordinario

Così come previsto dal CCNL il lavoro straordinario è quello effettuato oltre le fasce di flessibilità, rilevabile unicamente dalla timbratura, debitamente autorizzato in relazione alle esigenze straordinarie di servizio, nel limite individuale annuale e, comunque, entro il limite di spesa relativo al lavoro straordinario, secondo le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Ferma restando la disciplina contrattuale in materia, ai fini della determinazione della durata della prestazione di lavoro straordinario si considerano completamente remunerabili le prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario di lavoro e debitamente autorizzate, se effettuate dopo un periodo iniziale di almeno 15 minuti.

Art. 2 - Le eccedenze di orario di breve durata

Per eccedenze orarie di breve durata si intendono le prestazioni lavorative effettuate oltre l'orario ordinario di lavoro, tenuto conto della flessibilità giornaliera, che non danno luogo a lavoro straordinario autorizzato.

Le prestazioni eccedenti possono essere utilizzate per compensare ritardi all'interno delle fasce di flessibilità nel mese successivo.

La compensazione è effettuata su base mensile, entro il mese successivo, senza l'attivazione della procedura informatica di gestione delle assenze per permessi brevi, nel limite massimo di 3 ore mensili.

Art. 3 - La banca delle ore

Ai sensi dell'art. 38/bis del C.C.N.L. 14.9.2000 viene istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione di permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate.

Nel conto confluiscono, su richiesta del dipendente, da rendersi entro il 31/1 di ogni anno le ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo previsto dal CCNL. Le ore di lavoro straordinario poste in recupero debbono essere obbligatoriamente usufruite, previa autorizzazione del dirigente responsabile del Settore di appartenenza, entro l'anno successivo a quello di maturazione. Sulle ore accantonate nella "banca" spetta la maggiorazione prevista all'art. 38 del C.C.N.L. 14.9.2000, da corrispondere nel mese successivo a quella della prestazione.

Fermo restando il termine indicato al comma precedente, il dipendente è tenuto a confermare, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'intenzione di recuperare il lavoro straordinario effettuato ovvero di optare per il pagamento dello stesso. In tal caso verrà liquidata la differenza tra la maggiorazione già percepita e la retribuzione oraria relativa al lavoro straordinario. La richiesta di pagamento può essere esercitata anche mensilmente entro il termine massimo del giorno 5 del mese successivo a quello in cui la prestazione di lavoro straordinario è stata effettuata.

L'Unità Risorse Umane è tenuta a contabilizzare individualmente per ciascun lavoratore, nell'ambito complessivo delle ore autorizzate ai singoli dipendenti, le prestazioni straordinarie effettuate nel corso dell'anno da computarsi nell'ambito della banca delle ore, nel limite annuo individuale stabilito.



CITTA' di LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE AFFARI GENERALI
Unità Risorse Umane

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE"**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (da ora in poi Codice) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Articolo 1 - Costituzione e destinazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche. Principi.

1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara per appalti di opere o di lavori, di servizi, di forniture, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti incaricati delle attività ivi individuate, nonché tra i loro collaboratori. Rientra nel fondo anche la quota destinata al personale della Centrale Unica di Committenza, tenuto conto della disciplina concordata fra gli enti convenzionati.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro.

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

4. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 2 - Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche- ambito lavori.

1. Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o dei lavori:

- a) importo fino a euro 2.000.000,00: percentuale del 2,00% (max 40.000,00);
- b) importo superiore a euro 2.000.000,00 e fino all'importo di euro 5.548.000,00: percentuale del 1,80% (max 88.768,00);
- c) importo superiore a euro 5.548.000,00: percentuale del 1,60%.

2. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

Il programma triennale delle opere pubbliche individuerà le attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 che dovranno essere affidate agli uffici dell'ente o a professionisti esterni.

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 2 comma 1), iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omissivo), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

4. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori

risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazioni	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	20
Verifica preventiva dei progetti	15
Predisposizione documenti di gara e gestione procedure di gara	15
Direzione lavori	35
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	15

Qualora la gestione della procedura di gara sia affidata alla Centrale Unica di Committenza, una quota del 25% dell'incentivo è ripartito fra il personale della stessa, in relazione alle specifiche prestazioni svolte. In tal caso le percentuali indicate nella tabella precedente sono diminuite nella stessa misura.

Articolo 3 – Ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche nell'ambito servizi e forniture.

Gli incentivi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

A tale riguardo si richiamano le Linee Guida n. 3 dell'ANAC "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, ove al punto 10.2 si stabilisce che:

"Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) *prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b) *interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c) *prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*

- d) *interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e) *per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento".*

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) servizi e forniture con importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria: percentuale 2,00% (max 4.180,00);
- b) servizi e forniture con importo superiore alla soglia comunitaria e fino a Euro 1.000.000,00: percentuale 1,90% (max 19.000,00);
- c) servizi e forniture con importo superiore alla a Euro 1.000.000,00: percentuale dell'1,80%.

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 3 comma 2, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

4. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazioni	Percentuale
Responsabile unico del procedimento (<i>anche esterno per gestioni sovracomunali</i>)	35
Verifica preventiva dei progetti	15
Predisposizione documenti di gara e gestione procedure di gara.	15
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità per servizi	35
Direzione dell'esecuzione e certificato di regolare esecuzione per forniture	35

Qualora la gestione della procedura di gara sia affidata alla Centrale Unica di Committenza, una quota del 25% dell'incentivo è ripartito fra il personale della stessa, in relazione alle specifiche prestazioni svolte. In tal caso le percentuali indicate nella tabella precedente sono diminuite nella stessa misura.

Articolo 4 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture.

1. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team. Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta e al responsabile dell'ufficio Risorse Umane.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Il mancato avvio dei lavori e dei servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante. Non spetta alcun compenso qualora il mancato avvio dei lavori e dei servizi, o la mancata acquisizione delle forniture siano dipese dall'attività del RUP e dei suoi collaboratori.

2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 35% dell'aliquota prevista al comma 5 dell'articolo 2 per i lavori e al comma 4 dell'articolo 3 per i servizi e le forniture.

3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 4 dell'articolo 3 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 4 dell'articolo 3 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista".

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economia di spesa.

5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori.

L'incentivo previsto verrà riconosciuto in misura ridotta, secondo quanto indicato nella tabella di cui al seguente punto 8, qualora:

- durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara o alla gestione della procedura di gara;
- si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice; la riduzione verrà operata sugli incentivi previsti per il RUP e il Direttore dei lavori;
- in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore); la riduzione verrà operata sugli incentivi previsti per il Direttore dei lavori, il RUP, e il Collaudatore;

La misura della riduzione sarà determinata a cura del Segretario Generale o da un Dirigente terzo, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture.

L'incentivo previsto verrà riconosciuto in misura ridotta, secondo quanto indicato nella tabella di cui al seguente punto 8, qualora:

- durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara o alla gestione della procedura di gara;
- si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività; la riduzione verrà operata sugli incentivi previsti per il RUP e il Direttore dell'esecuzione;

La misura della riduzione sarà determinata a cura del Segretario Generale o da un Dirigente terzo, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

8. Determinazione della percentuale di riduzione degli incentivi

Ritardo e/o aumento costi	Riduzione
Inferiore al 20%	fino al 20 %
Fra il 20% e il 40%	fino al 50 %
Fra il 41% e il 60%	fino al 70 %
Superiore al 60%	fino all'80%

Art. 4 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente (o dal Segretario Generale o da un Dirigente terzo), su proposta del Responsabile unico del Procedimento, mediante presentazione al Servizio Risorse Umane di una sintetica relazioni riferite alle attività svolte.

2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per le l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente

all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito;

- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

Articolo 5 - Limite individuale ai compensi da corrispondere.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.